delegare le funzioni delegate.

INTERPELLI

INTERPELLO N. 7/2015 del 02/11/2015 - Istituto della delega di funzioni di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 81/2008

## Articolo 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili

- 1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
  - a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28<sup>23</sup>;
  - b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

## Sanzioni per il datore di lavoro

• Art. 17, co. 1, lett. a):

- ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro se adotta il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere b), c) o d), o senza le modalità di cui all'articolo 29, commi 2 e 3 [Art. 55, co. 3]
- ammenda da 1.096,00 a 2.192,00 euro se adotta il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere a), primo periodo, ed f) [Art. 55, co. 4]
- <u>Art. 17, co. 1, lett. b)</u>: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro [<u>Art. 55, co. 1 lett. b)</u>]

## INTERPELLI

Sanzioni Penali

INTERPELLO N. 14/2013 del 24/10/2013 - Limiti di utilizzo delle procedure standardizzate

Richiami all'Art. 17:

- Art. 18, co. 1, lett. 0) - Art. 28, co. 1 - Art. 28, co. 2 - Art. 28, co. 2, lett. b) - Art. 29, co. 1 - Art. 29, co. 4 - Art. 29, co. 6-ter - Art. 50, co. 4 - Art. 89, co. 1, lett. h) - Art. 96, co. 2 - Art. 217, co. 1 - Art. 236, co. 1 - Art. 271, co. 1 - Art. 271, co. 5 - Art. 290, co. 1 - Art. 294, co. 4 - Art. 306, co. 2 - ALL. XV, punto 3.2.1 - ALL. XVII, punto 1, lett. b)

## Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

- 1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
  - a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.
  - b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
  - c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
  - d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
  - e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
  - f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
  - g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
  - g bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
  - adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
  - i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
  - adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli <u>articoli 36</u> e <u>37</u>;
  - m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato:
  - n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
  - o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'<u>articolo 17, comma 1, lettera a)</u>, anche su supporto informatico come previsto dall'<u>articolo 53, comma 5</u>, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;
  - p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> ai sensi del <u>comma 2 dell'art 306</u> "Le disposizioni di cui agli <u>articoli 17, co. 1, lett. a)</u>, e <u>28</u>, nonché le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, previste dal presente decreto, diventano efficaci a decorrere dal 01/01/09; fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti" Ai sensi dell'art 32 comma 2 del D.L. 30/12/08 n.207, convertito con Legge del 27/02/09 n.14, le disposizioni di cui all'articolo 28, commi 1 e 2, concernenti la valutazione dello stress lavoro-correlato e la data certa entrano in vigore il 16/05/09.